

Allegato n. 14a
all'opuscolo n. 14

Finanza

Regolamentazione forfettaria della deduzione
dell'imposta precedente per le banche

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch

Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sull'opuscolo "Finanza", edito nel settembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001). Dato che concerne le banche e non tutti gli intermediari finanziari, il capitolo sulla regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente (in seguito detta anche regolamentazione forfettaria) non figura più nell'opuscolo "Finanza", bensì in una pubblicazione separata, come allegato all'opuscolo in questione.

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Dal profilo materiale, la regolamentazione forfettaria (struttura, schema di calcolo, tassi di riduzione e di maggiorazione) non ha subito modifiche. Per una migliore visione d'insieme, la presente pubblicazione comprende anche gli esempi di calcolo delle versioni precedenti delle pubblicazioni "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione" e "Modifiche d'utilizzazione". Soltanto le disposizioni esecutive inerenti all'applicazione della regolamentazione forfettaria hanno subito adeguamenti circoscritti (sotto forma di precisazioni e modifiche della prassi). Di conseguenza, nella pubblicazione attuale si rinuncia all'ombreggiamento in grigio (analogo al presente testo) che si riscontra nelle altre pubblicazioni attualizzate.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
CE	conto economico
cifra	cifra nel presente opuscolo
GP	gestione patrimoniale
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LICol	Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.31)
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
OBCR	Ordinanza del 17 maggio 1972 su le banche e le casse di risparmio (RS 952.02)
OLIVA	Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Indice delle materie

Pagina

1.	Introduzione	7
2.	Inizio e fine dell'adesione alla regolamentazione forfettaria	7
3.	Campo di applicazione della regolamentazione forfettaria	8
4.	Contabilizzazione dell'imposta precedente	9
5.	Determinazione del forfait d'imposta precedente; condizioni quadro	11
5.1	Base di partenza	11
5.2	Ripartizioni e correzioni da effettuare	11
5.2.1	Operazioni su interessi	11
5.2.2	Operazioni in commissione e da prestazioni di servizio	11
5.2.2.1	Ripartizione dei ricavi e dei costi	11
5.2.2.2	Maggiorazione applicabile alle operazioni in commissione e da prestazioni di servizio	14
5.2.3	Diversi	14
5.2.4	Chiave di riparto	16
5.3	Esempio di calcolo	18
5.4	Particolarità in caso di applicazione della regolamentazione forfettaria con contemporanea imposizione di gruppo	21
6.	Modifiche d'utilizzazione e consumo proprio	22
6.1	Principi	22
6.2	Modifiche d'utilizzazione all'interno del campo di applicazione della regolamentazione forfettaria	23
6.3	Modifiche d'utilizzazione al di fuori del campo di applicazione della regolamentazione forfettaria	24
6.4	Modifiche d'utilizzazione in caso di cambiamento del metodo di conteggio dell'imposta precedente	25
7.	Infrazioni	25
8.	Validità della presente regolamentazione forfettaria	25
9.	Esempi pratici	26
9.1	Modifiche d'utilizzazione al di fuori del campo di applicazione della regolamentazione forfettaria	26
9.1.1	Una proprietà immobiliare finora data in locazione senza opzione viene d'ora in poi parzialmente utilizzata per altri scopi	26
9.1.2	Una proprietà immobiliare finora utilizzata per attività bancarie viene alienata (con e senza opzione)	28
9.2	Gruppo d'imposizione formato da banche che applica la regolamentazione forfettaria	31
9.2.1	Fattispecie	31
9.2.1.1	Descrizione del gruppo IVA "Delta" e delle operazioni interne	31
9.2.1.2	Osservazioni preliminari riguardanti i conti economici delle banche Delta SA e Gamma SA	33
9.2.1.3	Conto economico della Delta SA per l'esercizio 2007 con osservazioni complementari	34
9.2.1.4	Conto economico della Gamma SA per l'esercizio 2007 con osservazioni complementari	37

9.2.1.5	Conto economico della EED SA per l'esercizio 2007 con osservazioni complementari	40
9.2.2	Problematica	40
9.2.3	Calcolo dell'imposta precedente deducibile dal gruppo IVA "Delta" nel 2007	40
9.2.3.1	Osservazioni generali e commenti riguardo alle seguenti soluzioni.	40
9.2.3.2	Determinazione della chiave di riparto di ambedue le banche sulla base delle quote delle operazioni realizzate con terzi.	44
9.2.3.3	Rapporto esistente tra i risultati/ricavi con terzi (modificati) rispettivamente i singoli risultati/ricavi interni (modificati) e il risultato/ricavo complessivo (modificato) delle singole società del gruppo per l'esercizio 2007	49
9.2.3.4	Calcolo della quota di deduzione dell'imposta precedente per ogni singola società del gruppo per l'esercizio 2007	50

valevole fino al
31 dicembre 2009

1. Introduzione

Con la regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente qui di seguito descritta (successivamente detta anche regolamentazione forfettaria; se si tratta di una grandezza matematica si parlerà invece di forfait d'imposta precedente), l'AFC concede alle **banche**, che devono strutturare il conto economico ai sensi dell'articolo 25a OBCR, la possibilità di applicare un procedimento semplificato per il conteggio dell'imposta. L'applicazione della regolamentazione forfettaria permette di **semplificare notevolmente** i lavori di tipo amministrativo come la tenuta della contabilità e l'allestimento dei rendiconti d'imposta, in quanto non è necessario determinare esattamente **l'imposta precedente** deducibile dall'imposta dovuta sulla cifra d'affari. Per contro, dal profilo fiscale IVA, la **cifra d'affari** (controprestazione ai sensi della LIVA) va **sempre** attribuita **in modo esatto** in funzione della sfera di attività imponibile rispettivamente esclusa dall'IVA ai sensi delle spiegazioni dell'opuscolo "Finanza".

La regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente descritta nel presente opuscolo può essere applicata solo dalle banche che presentano all'AFC una dichiarazione d'adesione (modulo n. 1197) e hanno ricevuto per iscritto l'accordo per l'applicazione della regolamentazione forfettaria. Le banche che non aderiscono né alla regolamentazione forfettaria specifica del settore né al metodo delle aliquote saldo (~~se~~ nm. 949 e opuscolo "Aliquote saldo") sono tenute a determinare l'imposta precedente deducibile in modo effettivo.

I commercianti di valori mobiliari e gli altri intermediari finanziari non hanno la possibilità di aderire alla regolamentazione forfettaria.

2. Inizio e fine dell'adesione alla regolamentazione forfettaria

Le banche che hanno aderito alla regolamentazione forfettaria già prima del 1° gennaio 2008 non devono intraprendere nulla; l'autorizzazione a suo tempo rilasciata mantiene la sua validità.

Le banche che vogliono aderire alla regolamentazione forfettaria per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2008 (risp. dall'inizio dell'assoggettamento che può subentrare in un secondo tempo) devono presentare all'AFC al più tardi entro fine febbraio 2008 (risp. entro due mesi dall'inizio dell'assoggettamento) un esemplare della dichiarazione di adesione (modulo n. 1197), integralmente compilato e firmato legalmente. Il citato modulo è ottenibile su richiesta presso l'AFC (Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Divisione Riscossione, Schwarztörstrasse 50, 3003 Berna). Il numero di telefono del collaboratore competente figura sul rendiconto IVA del contribuente.

Le banche che aderiscono alla regolamentazione forfettaria si impegnano a mantenere questo sistema di determinazione dell'imposta precedente durante **almeno un anno commerciale**. Una successiva **disdetta per iscritto** è sempre possibile entro fine febbraio dell'anno seguente (se l'anno commerciale non coincide con l'anno civile: entro due mesi dalla fine dell'esercizio commerciale).

Una revoca con effetto retroattivo dell'adesione alla regolamentazione forfettaria non è possibile. Una nuova adesione è possibile soltanto dopo aver determinato l'imposta precedente per **dieci anni commerciali** con il metodo effettivo.

3. Campo di applicazione della regolamentazione forfettaria

In caso di applicazione della regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente vanno osservati i seguenti principi:

Solo l'imposta precedente deducibile relativa al **campo di applicazione della regolamentazione forfettaria** – ossia l'imposta precedente in relazione con le prestazioni usualmente effettuate dalla banca (ossia prestazioni **tipiche per il settore d'attività**) – può essere **determinata approssimativamente** in base alla chiave di riparto descritta alla seguente cifra 5.

L'imposta precedente deducibile e non deducibile in relazione con



- a) il **commercio di metalli preziosi** (e cioè solo l'imposta precedente in relazione all'acquisto – inclusi i costi di trasporto – dei metalli preziosi stessi),
- b) gli **immobili locati/affittati/alienati** (con o senza opzione) e
- c) le attività **extrasettoriali** (☞ a tale riguardo i seguenti criteri di attribuzione)

non rientra per contro nel campo di applicazione della regolamentazione forfettaria e va di principio **determinata esattamente**.

I seguenti criteri principali e indizi sono determinanti per l'attribuzione alle **attività extrasettoriali**:

Criteri principali:

- regolarità;
- volume finanziario.

Ambedue i criteri sono da adempiere cumulativamente.

Indizi positivi:

- esistenza di un centro di profitto;
- ripercussione dell'attività sull'organizzazione strutturale o procedurale.

- Indizi negativi:
- mancanza di qualsiasi istituzionalizzazione di un'attività;
 - esecuzione da parte di qualsiasi collaboratore (attività non prevista nel loro elenco degli obblighi; p. es. commercio con opere d'arte).

In caso di problemi di delimitazione si raccomanda di rivolgersi all'AFC.

Esempi di attività extrasettoriali

- ristorante del personale/chiosco;
- operazioni leasing;
- prestazioni EED per terzi;
- centro di formazione per l'istruzione di persone esterne alla banca;
- centrale d'acquisto in un gruppo.

4. Contabilizzazione dell'imposta precedente

L'imposta precedente in relazione alle fattispecie che non rientrano nella regolamentazione forfettaria (commercio di metalli preziosi, immobili locati/affittati/alienati e attività extrasettoriali secondo cifra 3) come pure l'imposta precedente la cui deducibilità è inclusa nel forfait d'imposta precedente vanno **rilevate e contabilizzate separatamente**.

Affinché la dichiarazione dell'imposta precedente possa essere effettuata correttamente nei rendiconti IVA è indispensabile che le banche ripartiscano gli ammontari d'imposta precedente in base al **metodo dei tre vasi** qui di seguito descritto. La ripartizione sulle tre categorie va effettuata come segue:

Vaso A: Imposta precedente **legittimante la deduzione** in relazione alle fattispecie che non rientrano nella regolamentazione forfettaria, ma che tuttavia sono attribuibili alla sfera **imponibile o esente**. Concretamente si tratta dell'imposta precedente che

- grava l'acquisto – inclusi i costi di trasporto – di specifici metalli preziosi (p. es. argento);
- è attribuibibile a immobili locati/affittati/alienati per la cui imposizione si è optato;
- concerne le attività extrasettoriali (p. es. ristorante del personale, prestazioni EED per terzi).

Questa imposta precedente può essere dedotta **totalmente** nei rendiconti IVA, purché siano adempite le condizioni conformemente all'articolo 37 LIVA. Altrimenti va lasciata nei rispettivi conti generali o contabilizzata nel vaso B.

Vaso B: Imposta precedente **non legittimante la deduzione** in relazione alle fattispecie che non rientrano nella regolamentazione forfettaria, ma che tuttavia sono attribuibili alla sfera **esclusa dall'IVA**. Concretamente si tratta dell'imposta precedente che

- grava l'acquisto – inclusi i costi di trasporto – di certi metalli preziosi;
- è attribuibile a immobili locati/affittati/alienati per la cui imposizione non si è optato;
- concerne le attività extrasettoriali (p. es. centro di formazione per l'istruzione di persone esterne alla banca, purché non si sia optato per la relativa imposizione).

Questa imposta precedente **non** può essere dedotta nei rendiconti IVA.

Vaso C: Altri ammontari d'imposta precedente che rientrano nella regolamentazione forfettaria.

In questo vaso rientrano a prescindere dalle seguenti eccezioni tutti gli ammontari d'imposta precedente non attribuibili né al vaso A né al vaso B.

Eccezioni:

In questo vaso **non** può essere preso in considerazione la parte esclusa, in ragione del 50%, dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente conformemente all'articolo 38 capoverso 5 LIVA (ossia il 50% degli ammontari d'imposta concernenti spese di vitto e bevande). In questo vaso non possono neppure essere contabilizzati gli ammontari d'imposta precedente per i quali non sono adempite le condizioni in materia di fatturazione secondo l'articolo 37 LIVA né gli ammontari d'imposta precedente in relazione a regali al personale nella misura in cui non costituiscono prestazioni a titolo oneroso secondo i nm. 432 segg. e l'opuscolo "Consumo proprio". Si raccomanda di lasciare questi ammontari d'imposta nei rispettivi conti generali o di contabilizzarli nel vaso B.

Dall'importo totale dell'imposta – attribuibile al vaso C – può **essere dedotta** nei rendiconti IVA quella **parte risultante secondo la chiave di riparto (forfait d'imposta precedente) alla seguente cifra 5.**

5. Determinazione del forfait d'imposta precedente; condizioni quadro

5.1 Base di partenza

La base di partenza per la determinazione del forfait d'imposta precedente è costituita dalle seguenti rubriche del conto economico strutturato secondo l'articolo 25a OBGR:



- Rubrica 1.1.5 Subtotale: risultato da operazioni su interessi
- Rubrica 1.2.5 Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
- Rubrica 1.3 Risultato da operazioni di negoziazione
- Rubrica 1.4.6 Subtotale: risultato degli altri profitti ordinari
- Rubrica 2.5 Ricavi straordinari
- Rubrica 2.6 Costi straordinari

5.2 Ripartizioni e correzioni da effettuare

Per poter determinare il forfait d'imposta precedente, nelle precitate rubriche del conto economico (☞ cifra 5.1), occorre procedere per tappe alle ripartizioni rispettivamente correzioni seguenti enumerate **esaustivamente** (l'elenco che figura nella cifra 5.2.3 lett. e ha funzione d'esempio). Occorre osservare che la chiave di riparto va sempre determinata **per anno commerciale** (il quale comprende di principio 12 mesi) e non per anno civile.

5.2.1 Operazioni su interessi

Il **"subtotale: risultato da operazioni su interessi"** (rubrica 1.1.5) va ridotto del 25%.

Con la riduzione del risultato da operazioni su interessi aumenta la quota percentuale del risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio, ciò che permette di tener conto del fatto che sulle operazioni su interessi l'imposta precedente è proporzionalmente inferiore rispetto alle operazioni in commissione e da prestazioni di servizio poiché il fattore di costo "rischio" non è gravato di alcuna imposta precedente.

5.2.2 Operazioni in commissione e da prestazioni di servizio

5.2.2.1 Ripartizione dei ricavi e dei costi

Il **"subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio"** (rubrica 1.2.5) va ripartito fra le due categorie

- risultato da operazioni **imponibili (risp. che non soggiacciono all'IVA)** e dei costi del settore operazioni in commissione e da prestazioni di servizio;
- risultato da operazioni **escluse dall'IVA** (art. 18 LIVA) e dei costi del settore operazioni in commissione e da prestazioni di servizio.

a) Ripartizione dei ricavi (proventi):

Per la determinazione del forfait d'imposta precedente la ripartizione delle operazioni nelle due categorie **"di principio imponibile"** e **"esclusa dall'IVA"** deve **di norma corrispondere con l'imposizione della cifra d'affari**. Dunque, le operazioni che servono da base per la determinazione del forfait d'imposta precedente vanno attribuite, in particolare, in funzione del trattamento fiscale previsto nell'elenco delle prestazioni che figura nell'opuscolo "Finanza".

Le **controprestazioni per pacchetti di prestazioni ("all in fee")** che sono fatturate forfettariamente vanno ripartite nelle due categorie in base a registrazioni adeguate e facilmente verificabili. In questo modo, nel caso di pacchetti di prestazioni, si tiene conto del fatto che il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sussiste soltanto sulla parte di cifra d'affari di principio imponibile (☞ opuscolo "Finanza").

Non sono considerate retrocessioni (imponibili) per l'apporto di clienti **le indennità di distribuzione e le indennità di commercializzazione** versate per quest'attività dalla direzione dei fondi o dalle banche depositarie ai loro mandatari (art. 18 n. 19 lett. f LIVA) per la distribuzione dei propri certificati. Questo tipo di indennizzo è una controprestazione esclusa dall'IVA per compiti di gestione delegati dalla direzione del fondo o dalla banca depositaria (distribuzione e marketing dei fondi). Queste controprestazioni vanno quindi attribuite alla sfera esclusa dall'IVA.

☞ Per maggiori dettagli vedi l'opuscolo "Finanza".

b) Ripartizione dei costi:

I costi vanno dedotti appropriatamente dalle corrispondenti operazioni. Per tutti i costi causati da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio dev'essere possibile ripercorrere a quale ricavo ha dato origine il corrispondente costo.

Vanno attribuiti in maniera corrispondente **i costi imputabili direttamente** ai corrispondenti ricavi, come ad esempio

- le commissioni di borsa versate a terzi attribuibili alla sfera **esclusa** dall'IVA e
- i diritti di custodia versati a un terzo depositario attribuibili di principio alla sfera **imponibile**.

I costi per **retrocessioni e "finder's fee"** vanno di principio ripartiti secondo le operazioni realizzate con i clienti apportati. A titolo semplificativo la ripartizione può essere effettuata in funzione del rapporto della cifra d'affari complessiva da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio (ossia i ricavi e non quindi i risultati secondo la rubrica 1.2.5) fra la sfera di principio im-

ponibile e la sfera esclusa dall'IVA, purché la ripartizione effettuata rifletta all'incirca le operazioni realizzate con i clienti apportati (e non comporti un palese vantaggio o svantaggio fiscale).

Esempio relativo a retrocessioni e "finder's fee"

I costi per retrocessioni contabilizzati alla rubrica 1.2.4 (oneri per commissioni) rispettivamente compensati con i corrispondenti ricavi da commissioni vanno di principio ripartiti in funzione delle operazioni realizzate con i clienti apportati.

– Retrocessioni versati al finder per l'apporto del cliente A:	fr.	<u>300'000</u>	
– Cifre d'affari realizzate con il cliente A:			
commissioni di borsa (escluse dall'IVA),	fr.	750'000	53,57%
diritti per consulenza in investimenti e			
gestione patrimoniale (imponibili)	fr.	<u>650'000</u>	<u>46,43%</u>
Totale	fr.	<u>1'400'000</u>	<u>100,00%</u>

Ripartizione delle retrocessioni:

Presa in considerazione nel subtotalo

- Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio escluse dall'IVA:
53,57% di fr. 300'000 = fr. 160'710
- Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio imponibili (risp. che non soggiacciono all'IVA):
46,43% di fr. 300'000 = fr. 139'290

Variante:

A titolo semplificativo la ripartizione può essere effettuata in base al rapporto delle cifre d'affari complessive, purché questa variante risulta appropriata.

I costi non direttamente attribuibili possono – a condizione che si ottenga una soluzione appropriata – essere ripartiti proporzionalmente tra le due sfere "di principio imponibile" e "esclusa dall'IVA" in funzione del rapporto dei ricavi da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio. Si raccomanda perciò, dopo aver registrato i ricavi da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio, di effettuare un subtotalo e di determinare il rapporto fra le cifre d'affari "di principio imponibili" e "escluse dall'IVA" (☞ esempio di calcolo alla cifra 5.3). I costi direttamente contabilizzati nei ricavi quali ad esempio le retrocessioni vanno previamente neutralizzati e attribuiti agli oneri per commissioni.

5.2.2.2 **Maggiorazione applicabile alle operazioni in commissione e da prestazioni di servizio**

Il risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio **imponibili (risp. che non soggiacciono all'IVA)** va **maggiorato del 65%**, mentre il risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio escluso dall'imposta va ripreso immutato.

Questa maggiorazione del 65% permette di tener conto del fatto che, tra tutte le operazioni bancarie, la realizzazione di commissioni imponibili richiede i maggiori costi generali gravati d'imposta precedente. Questo fattore di maggiorazione consente nel contempo di compensare le imposte precedenti sulle prestazioni imponibili che non rientrano nel settore da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio (p. es. rubrica 1.4.6).

Nella misura in cui il "subtotale: risultato da operazioni su interessi" (rubrica 1.1.5) **prima della correzione della riduzione per rischi del 25%** (ossia il subtotale non modificato) ammonta a meno del 20% del risultato complessivo **non** modificato – somma delle rubriche secondo la precedente cifra 5.1 da cui vanno azzerati gli importi negativi secondo cifra 5.2.3 lettera b – il risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio imponibili (risp. che non soggiacciono all'IVA) è maggiorato del **70%** (invece che del 65).

5.2.3 **Diversi**

a) **Commercio di metalli preziosi, immobili locati/affittati/alienati e attività extrasettoriali:**

Come indicato alla cifra 3, l'**imposta precedente** in relazione al commercio di metalli preziosi, agli immobili locati/affittati/alienati e alle attività extrasettoriali non rientra nel campo di applicazione della regolamentazione forfettaria e va quindi determinata esattamente. I relativi **risultati** vanno considerati nel conto economico secondo la cifra 5.1; un azzeramento di queste posizioni non è ammesso.

b) **Rubriche del conto economico con importi negativi:**

Se in singole rubriche del conto economico risultano importi negativi, nella corrispondente posta alla colonna "risultato secondo CE" non va tenuto conto di alcun valore, ossia nella relativa posizione del conto economico va introdotto uno zero (cosiddetto "azzeramento").

c) **Risultati straordinari:**

Le rubriche 2.5 (ricavi straordinari) e 2.6 (costi straordinari) vanno dapprima presi in considerazione con i rispettivi importi quale base per la determinazione del forfait d'imposta precedente, così come figurano rispettivamente dovrebbero essere considerati nella chiusura dei conti ufficiali. Occorre apportare solo le correzioni seguenti:

- eliminazione degli importi per la formazione rispettivamente lo scioglimento di riserve latenti, riserve per rischi bancari generali;
- “azzeramento” nella colonna “risultato secondo CE” se, dopo l’eliminazione degli importi per la formazione rispettivamente lo scioglimento di riserve latenti e di riserve per rischi bancari generali, il risultato rimanente (rubrica 2.5 dedotta rubrica 2.6) dà un importo negativo.

Altre eliminazioni non possono venir effettuate. Ciò vale anche quando si tratta di posizioni non rilevanti ai fini dell’IVA, come ad esempio le differenze di cambio, le modifiche degli accantonamenti, le realizzazioni di utili da cessione di partecipazioni o da apporti degli azionisti. Per la determinazione del forfait d’imposta precedente questi importi vanno quindi lasciati nei risultati straordinari.

Esempio

Acquisto di una partecipazione anno 1	100
Formazione riserve latenti anno 1	<u>30</u>
Valore contabile anno 1	70
Vendita della partecipazione anno 2	<u>150</u>
Importo contabilizzato nei risultati straordinari anno 2	<u>80</u>

L’utile realizzato di 50 (differenza fra 150 e 100) va considerato nei risultati straordinari. Solo lo scioglimento delle riserve latenti in ragione di 30 può quindi essere eliminato.

d) Prestazioni a persone prossime:

Nel conto economico che serve da base per la determinazione del forfait d’imposta precedente, tutte le prestazioni effettuate a persone prossime vanno prese in considerazione, sia dal profilo dei ricavi sia dal profilo dei costi, **al prezzo come per terzi indipendenti**. La differenza fra l’importo contabilizzato e il prezzo come per terzi indipendenti va considerato rispettivamente eliminato nei rispettivi calcoli se l’importo contabilizzato risulta essere superiore al prezzo come per terzi.

e) Tenuta dei conti:

Se il contribuente contabilizza operazioni commerciali senza osservare le direttive delle prescrizioni in materia di rendiconto della Commissione federale della banche, l’AFC può effettuare, in relazione alla determinazione del forfait d’imposta precedente, opportune correzioni. Ciò vale anche quando l’organo di revisione non ha emesso alcuna riserva in merito.

Indipendentemente dalle disposizioni in materia di allestimento regolare dei conti alfine di determinare la regolamentazione forfettaria va ritenuto quanto segue:

Dal **risultato da operazioni in commissione e da operazioni di servizio** possono essere presi in considerazione solo i ricavi e i costi corrispondenti a prestazioni usualmente eseguite da una banca. Non ne fanno parte, in particolare (enumerazione non esaustiva):

- **Prestazioni di servizi centrali per imprese legate**

Queste prestazioni vanno considerate nella rubrica 1.4.6 "subtotale: risultato degli altri profitti ordinari" e, purché le condizioni secondo la cifra 3 siano adempiute, trattate come attività extrasettoriali.

- **Prestazioni di management fatturate forfettariamente**

Queste prestazioni vanno considerate nella rubrica 1.4.6 "subtotale: risultato degli altri profitti ordinari" e, purché le condizioni secondo la cifra 3 siano adempiute, trattate come attività extrasettoriali.

- **Prestazioni EED (per terzi indipendenti e per imprese legate)**

Queste prestazioni vanno considerate nella rubrica 1.4.6 "subtotale: risultato degli altri profitti ordinari" e, purché le condizioni secondo la cifra 3 siano adempiute, trattate come attività extrasettoriali.

- **Amministrazione immobili per terzi**

Queste prestazioni vanno considerate nella rubrica 1.4.6 "subtotale: risultato degli altri profitti ordinari" e, purché le condizioni secondo la cifra 3 siano adempiute, trattate come attività extrasettoriali.

In caso di dubbio si raccomanda di rivolgersi all'AFC.

5.2.4

Chiave di riparto

Dopo aver proceduto alle predette ripartizioni e correzioni va determinato il risultato complessivo modificato. Successivamente va determinata la **quota percentuale del modificato "subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio imponibili (risp. che non soggiacciono all'IVA)" rispetto al risultato complessivo modificato, ossia la chiave di riparto.**



La quota percentuale così calcolata (chiave di riparto) costituisce la base per la determinazione dell'imposta precedente deducibile da attribuire al vaso C in base al metodo dei tre vasi (☞ cifra 4).

La quota percentuale calcolata in base al conto economico dell'anno precedente costituisce la quota provvisoria della deduzione dell'imposta precedente per i primi tre rendiconti trimestrali dell'anno commerciale in corso. Alla fine dell'anno commerciale va calcolata la quota percentuale esatta. In base alla regola dell'arrotondamento occorre calcolare le percentuali intere o con lo stesso numero di cifre dopo la virgola, mantenendo sempre lo stesso metodo di arrotondamento.

La corrispondente rettifica della deduzione dell'imposta precedente per tutto l'anno commerciale va effettuata nel rendiconto dell'ultimo trimestre dell'anno commerciale in base a questa chiave di riparto definitiva.

valevole fino al
31 dicembre 2009

Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente: esempio di calcolo						foglio 1	
Rubrica	Testo	Di principio imponibile	Esclusa dall'IVA	Risultato sec. CE (dopo "azzeramento")	Correzione	Risultato modificato	
1.1.5	Subtotale: risultato da operazioni su interessi Totale secondo conto economico - riduzione per rischi 25 % Risultato modificato			15'000'000	-3'750'000	11'250'000	
1.2	Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio						
1.2.1	Proventi per commissioni su operazioni di credito Proventi per commissioni su crediti Proventi per commissioni su garanzie Proventi per commissioni su crediti documentari	1'700'000 30'000 2'000'000	200'000 500'000 300'000				
1.2.2	Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento Proventi per commissioni su operazioni e crediti fiduciari Commissioni di borsa per transazioni di titoli Incasso delle cedole Commissioni per la GP e i diritti di custodia	1'700'000 30'000 2'000'000	2'500'000 470'000				
1.2.3	Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio Proventi per commissioni versamenti e assegni Proventi per commissioni chiusura conti	300'000 500'000	300'000 500'000				
	Ricavi da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio Rapporto dei ricavi	3'730'000 43,88%	4'770'000 56,12%				
1.2.4	Oneri per commissioni Commissioni per la GP/diritti di custodia (terzo depositario) Commissioni di borsa Commissioni diverse (5'000) Retrocessioni/"finder's fees" (400'000) - attribuibili a risultati imponibili - attribuibili a risultati esclusi dall'IVA	-350'000 -2'194 -153'840	-250'000 -2'806 -246'160				
	Riparto:	3'223'966	4'271'034	15'000'000	-3'750'000	11'250'000	

Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente: esempio di calcolo						foglio 2
Rubrica	Testo	Di principio imponibile	Esclusa dall'IVA	Risultato sec. CE (dopo "azzeramento")	Correzione	Risultato modificato
	Riporto:	3'223'966	4'271'034	15'000'000	-3'750'000	11'250'000
1.2.5	Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio imponibili e da prestazioni di servizio imponibili Maggiorazione del 65 % Risultato modificato	3'223'966		3'223'966	2'095'578	5'319'544
1.2.5	Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio escluse dall'IVA		4'271'034	4'271'034		4'271'034
1.3	Risultato da operazioni di negoziazione Totale secondo conto economico	2'000'000	Pre colonne	2'000'000		2'000'000
1.4.6	Subtotale: risultato degli altri profitti ordinari Totale secondo conto economico	-350'000	"azzeramento"	0		0
2.5	Ricavi straordinari Totale secondo conto economico Eliminazione dello scioglimento di riserve	100'000 0				
2.6	Costi straordinari Totale secondo conto economico Eliminazione della formazione di riserve	-250'000 200'000				
	Risultato straordinario	50'000		50'000		50'000
Totale:				24'545'000	-1'654'422	22'890'578
Quota percentuale del modificato "subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio imponibili" secondo la rubrica 1.2.5 in rapporto al risultato complessivo modificato (forfait d'imposta precedente): ossia 5'319'544 : 22'890'578 x 100 =						23,24%

Osservazioni relative all'esempio di calcolo:

a) Ripartizione dei ricavi:

Come base per la determinazione della regolamentazione forfettaria, i ricavi da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio vanno attribuiti in funzione del trattamento fiscale previsto nell'elenco delle prestazioni che figura nell'opuscolo "Finanza". La ripartizione delle operazioni nelle due categorie "di principio imponibile" e "esclusa dall'IVA" deve di conseguenza corrispondere con l'imposizione della cifra d'affari (☞ cifra 5.2.2.1 lett. a).

b) Ripartizione dei costi:

I costi vanno dedotti appropriatamente dalle corrispondenti operazioni. Per tutti i costi causati da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio dev'essere possibile risalire a quale ricavo ha dato origine il corrispondente costo. I costi non direttamente attribuibili possono – a condizione che si ottenga una soluzione appropriata – essere ripartiti tra le due sfere "di principio imponibile" e "esclusa dall'IVA" in funzione del rapporto dei ricavi da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio (☞ cifra 5.2.2.1 lett. b).

Di conseguenza, i costi sostenuti per un terzo depositario appartengono alla sfera "di principio imponibile" e quelli per commissioni di borsa alla sfera "esclusa dall'IVA". Il costo per diverse commissioni (fr. 5000) può – a condizione che si ottenga una soluzione appropriata – essere ripartito proporzionalmente alle due sfere in funzione del rapporto dei ricavi da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio; quindi 2194 franchi (= 43,88% di fr. 5000) nella sfera "di principio imponibile" e 2806 franchi (= 56,12% di fr. 5000) nella sfera "esclusa dall'IVA".

I costi per retrocessioni e "finder's fee" vanno di principio ripartiti secondo le operazioni realizzate con i clienti apportati. Partendo dal presupposto che le operazioni seguenti siano state realizzate con i clienti apportati, in funzione del rapporto dei ricavi si ottiene 153 840 franchi (= 38,46% di fr. 400 000) dalla sfera "di principio imponibile" e 246 160 franchi (= 61,54% di fr. 400 000) dalla sfera "esclusa dall'IVA", ossia:

Genere delle controprestazioni

realizzate	Imponibile	Esclusa	Totale
Commissioni di borsa		750'000	750'000
Comm. per la GP/diritti di custodia	425'000		425'000
Comm. per crediti fiduciari	75'000		75'000
Comm. per crediti,			
Chiusura conti ecc.		50'000	50'000
Totale	<u>500'000</u>	<u>800'000</u>	<u>1'300'000</u>
Rapporto dei ricavi	38,46%	61,54%	100,00%

5.4 Particolarità in caso di applicazione della regolamentazione forfettaria con contemporanea imposizione di gruppo

I contribuenti che applicano sia l'imposizione di gruppo, sia la regolamentazione forfettaria devono imperativamente osservare le disposizioni seguenti.

- **Ogni membro del gruppo** deve determinare **separatamente** la chiave di riparto per la regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente. Non è di principio ammessa l'applicazione di una chiave unica di riparto per tutti i membri del gruppo.
- Nei calcoli effettuati per la determinazione del forfait d'imposta precedente vanno prese in considerazione unicamente **le operazioni realizzate con terzi** (esterne al gruppo); le operazioni interne al gruppo – ossia le operazioni tra i membri dello stesso gruppo IVA – vanno eliminate a priori.
- Per ogni società membro del gruppo d'imposizione IVA, nella determinazione del forfait d'imposta precedente può essere integrata **soltanto l'imposta precedente che per il membro in questione comporta un'operazione realizzata con terzi**. Spetta al contribuente applicare un metodo di correzione rispettivamente di epurazione appropriato per la sua impresa, a condizione tuttavia che comporti una soluzione appropriata della problematica.

È ad esempio ipotizzabile

- un adattamento della chiave di riparto in base alle quote di cifra d'affari (in funzione del rapporto tra operazioni con terzi e operazioni interne)
 - o
- un trasferimento della parte dell'imposta precedente contabilizzata nel vaso C (☞ cifra 4) e relativa a operazioni interne al gruppo, nel vaso C dell'impresa che realizza operazioni con terzi fondate su questi costi.
 - ☞ In merito a un **esempio di calcolo** in caso di applicazione della regolamentazione forfettaria in un gruppo d'imposizione IVA formato da banche vedi cifra 9.2.

6. Modifiche d'utilizzazione e consumo proprio

6.1 Principi

Le spiegazioni riportate negli opuscoli "Modifiche d'utilizzazione" e "Consumo proprio" sono di principio valide anche per le banche. Tuttavia, ogni contribuente che ha aderito alla regolamentazione forfettaria per le banche deve assolutamente osservare che

- le modifiche d'utilizzazione all'**interno** del campo di applicazione della regolamentazione forfettaria **sono compensate**, ossia non vanno effettuate correzioni d'imposta (☞ cifra 6.2);
- le modifiche d'utilizzazione all'**esterno** del campo di applicazione della regolamentazione forfettaria **non sono compensate**, ossia vanno effettuati i corrispondenti sgravi fiscali successivi rispettivamente le imposizioni del consumo proprio (☞ cifra 6.3).

Le altre fattispecie di consumo proprio, come ad esempio:

- lavori su costruzioni ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 LIVA,
- beni ancora disponibili al momento della fine dell'assoggettamento ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera d LIVA (beni d'investimento e mezzi d'esercizio, come p. es. immobili aziendali, impianti EED),

vanno imposte. Tali fattispecie di consumo proprio non sono compensate con l'applicazione della regolamentazione forfettaria.

☞ Per maggiori dettagli in merito all'imposizione di queste fattispecie vedi gli opuscoli "Consumo proprio" e "Modifiche d'utilizzazione".

La **vendita di beni mobili** va imposta interamente; contrariamente alla vendita di immobili, in caso di applicazione della regolamentazione forfettaria non è tuttavia possibile far valere il diritto successivo alla deduzione dell'imposta precedente (in seguito detto anche sgravio fiscale successivo).

6.2 Modifiche d'utilizzazione all'interno del campo di applicazione della regolamentazione forfettaria

Si verificano modifiche d'utilizzazione **all'interno** del campo di applicazione della regolamentazione forfettaria:



- quando beni o prestazioni di servizi, che finora erano stati utilizzati in un settore aziendale imponibile all'IVA, sono d'ora in avanti utilizzati in un settore aziendale escluso dall'IVA (e viceversa),
e
- quando questi beni continuano a rientrare nel campo di applicazione della regolamentazione forfettaria secondo la cifra 3.

Lo sgravio fiscale successivo o l'imposizione del consumo proprio, relativi a tali modifiche d'utilizzazione, sono già **compresi** nell'applicazione della regolamentazione forfettaria, ossia non occorre procedere a correzioni d'imposta.

Esempi

- Beni (locali adibiti a ufficio, mobili, computer ecc.) finora utilizzati dal settore divisione gestione patrimoniale sono d'ora in avanti utilizzati dal settore crediti.
- Beni finora utilizzati dal settore traffico dei pagamenti sono d'ora in avanti utilizzati dal settore consulenza fiscale.

6.3 Modifiche d'utilizzazione al di fuori del campo di applicazione della regolamentazione forfettaria

Si verificano modifiche d'utilizzazione **al di fuori** del campo di applicazione della regolamentazione forfettaria:



- quando beni o prestazioni di servizi, che finora erano stati utilizzati in un settore aziendale attribuibile al campo di applicazione della regolamentazione forfettaria (☞ cifra 3), sono d'ora in avanti utilizzati in un settore aziendale al di fuori del campo di applicazione della regolamentazione forfettaria (e viceversa),
- o
- quando beni o prestazioni di servizi utilizzati al di fuori del campo di applicazione della regolamentazione forfettaria sono destinati a un altro scopo (p. es. locali del ristorante del personale sono trasformati in locali per la formazione).

Lo sgravio fiscale successivo o l'imposizione del consumo proprio, relativi a tali modifiche d'utilizzazione, **non sono compresi** nell'applicazione della regolamentazione forfettaria. In merito ai presupposti dell'imposizione del consumo proprio rispettivamente dello sgravio fiscale successivo nonché del loro calcolo vedi opuscoli "Consumo proprio" e "Modifiche d'utilizzazione". Occorre però osservare le seguenti particolarità:

- **Una proprietà immobiliare finora utilizzata per altri scopi che quelli bancari (p. es. locazione con o senza opzione) viene d'ora in avanti utilizzata per attività bancarie**

Per la determinazione dell'imposta ci si basa sul forfait d'imposta precedente corrispondente al **futuro** scopo d'utilizzazione imponibile.

☞ Esempio di calcolo: cifra 9.1.1.

- **Una proprietà immobiliare finora utilizzata per scopi bancari viene d'ora in avanti utilizzata per altri scopi (p. es. locata o alienata con o senza opzione)**

Per la determinazione dell'imposta ci si basa sui forfait d'imposta precedente in funzione dei quali **a suo tempo** si è potuto far valere la deduzione dell'imposta precedente.

☞ Esempio di calcolo: cifra 9.1.2.

Esempio d'imposizione del consumo proprio

Una parte d'immobile finora utilizzata da un settore aziendale imponibile situato all'interno del campo di applicazione della regolamentazione forfettaria (p. es. gestione patrimoniale) viene d'ora in poi locata rispettivamente affittata (senza opzione).

Esempio di sgravio fiscale successivo

Una parte d'immobile finora locata (senza opzione) a una ditta terza viene ora utilizzata da un settore aziendale della banca che rientra nel campo di applicazione della regolamentazione forfettaria (p. es. settore gestione patrimoniale e/o settore crediti).

6.4 Modifiche d'utilizzazione in caso di cambiamento del metodo di conteggio dell'imposta precedente

Nel **passaggio dal conteggio dell'imposta precedente secondo la regolamentazione forfettaria al conteggio secondo il metodo effettivo e viceversa** di principio non si verifica né uno sgravio fiscale successivo né un'imposizione di consumo proprio.

I contribuenti che conteggiano **di nuovo l'imposta precedente secondo il metodo effettivo** devono osservare – per quel che concerne il trattamento fiscale **delle future modifiche d'utilizzazione** – le spiegazioni dell'opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".

7. Infrazioni

L'inosservanza delle prescrizioni in materia di regolamentazione forfettaria o la sua applicazione abusiva è considerata infrazione ai sensi degli articoli 85 e segg. LIVA e può essere sanzionata in maniera corrispondente.

8. Validità della presente regolamentazione forfettaria

La presente regolamentazione forfettaria è valida a partire **dal 1° gennaio 2008**. Essa rimane valida fino alla revoca da parte dell'AFC o fino a nuova formulazione della regolamentazione forfettaria.

9. Esempi pratici

9.1 Modifiche d'utilizzazione al di fuori del campo di applicazione della regolamentazione forfettaria

9.1.1 Una proprietà immobiliare finora data in locazione senza opzione viene d'ora in poi parzialmente utilizzata per altri scopi

1. Fattispecie

La banca A ha acquistato nel 1994 un edificio amministrativo per l'importo di 3,7 mio. di franchi (= incl. valore del terreno di 900 000 franchi; valore assicurativo dell'immobile: 3 mio. di franchi) e ha dato in locazione tutti i locali a diverse società.

Nel 2000 la banca ha fatto ristrutturare completamente l'edificio (i lavori sono terminati il 31 ottobre 2000). Le spese sostenute ammontano a:

Fr. 752'500	incluso 7,5% IVA
Fr. 50'000	senza IVA (p. es. tasse per permessi di costruzione, lavori di costruzione eseguiti da non contribuenti)
<u>fr. 802'500</u>	totale spese di ristrutturazione

Fino a fine 2005 la banca ha rinunciato a optare per l'imposizione degli introiti da locazione a contribuenti.

Rapporto di utilizzazione dal 1° gennaio 2006:

Ogni singolo terzo dell'intera superficie (le spese sostenute per l'immobile si ripartiscono nella stessa proporzione) è utilizzato dal 1° gennaio 2006 per i seguenti tre scopi:

- a) Utilizzazione per la propria attività bancaria (gestione patrimoniale/negoziazione di titoli)

Secondo la regolamentazione forfettaria la quota di deduzione dell'imposta precedente per la banca A ammonta al 30% per l'anno 2005 e al 25% per l'anno 2006;

- b) Locazione a non contribuente;
c) Locazione a contribuente con opzione.

Scorta olio combustibile al 31 dicembre 2005:

Prezzo d'acquisto 25 824 franchi (= incl. 7,6% IVA); per ognuno dei summenzionati scopi d'utilizzazione va preso in considerazione un terzo del prezzo.

2. Provvedimenti fiscali

a) Determinazione delle spese sgravabili:

Lo sgravio fiscale successivo è possibile il 1° gennaio 2006 per le seguenti spese, nella misura in cui lo stabile sarà utilizzato in futuro per scopi imponibili:

- per le spese di ristrutturazione sul **valore attuale**;
- sulle scorte di olio combustibile sul **prezzo d'acquisto**.

Uno sgravio fiscale successivo non è possibile per le spese sostenute annualmente, come i costi di manutenzione che servono al mantenimento del valore e i costi d'esercizio che sono considerati consumati nell'anno dell'utilizzo.

b) Calcolo dell'imposta:

Ristrutturazione stabile:

Totale spese di ristrutturazione 2000	fr. 802'500
dedotte le spese senza aggravio fiscale	– fr. 50'000
Spese di ristrutturazione 2000 (incl. 7,5% IVA)	fr. 752'500
dedotto l'ammortamento per gli anni 2000-2005;	
quindi 6 anni al 5% = 30% di fr. 752'500 =	– fr. 225'750
Valore attuale determinante per lo	
sgravio fiscale successivo (incl. 7,5% IVA):	<u>fr. 526'750</u>
Ammontare d'imposta (7,5%):	<u>fr. 36'750</u>

Scorta olio combustibile al 31 dicembre 2005:

IVA sulla scorta olio combustibile al 31.12.2005;	
Ammontare d'imposta: 7,6% di fr. 25'824 (107,6%) =	fr. 1'824
Ammontare d'imposta totale:	<u>fr. 38'574</u>

Sgravio fiscale successivo 1° gennaio 2006:

a) Utilizzo per le proprie attività bancarie:

Sgravio sul futuro utilizzo per scopi imponibili;	
ossia: 1/3 di fr. 38'574 = fr. 12'858	
di cui 25% (= quota di deduzione dell'imposta	
precedente per il 2006, corrispondente al futuro	
utilizzo per scopi imponibili, mentre la quota	
secondo la regolamentazione forfettaria per il	
2005 pari al 30% è in questo caso irrilevante)	fr. 3'215

b) Locazione a non contribuenti:

Nessuno sgravio fiscale successivo è possibile.	fr. 0
---	-------

c) Locazione a contribuente, con opzione:

1/3 di fr. 38'574 =	<u>fr. 12'858</u>
---------------------	-------------------

Sgravio fiscale successivo

(ammontare d'imposta precedente deducibile):	<u>fr. 16'073</u>
---	--------------------------

9.1.2 Una proprietà immobiliare finora utilizzata per attività bancarie viene alienata (con e senza opzione)

1. Fattispecie

La banca B ha fatto costruire nel 2001 uno stabile amministrativo. Terminata a metà ottobre 2001, la costruzione è stata utilizzata dal 1° novembre 2001 al 30 giugno 2006 per attività bancarie (gestione patrimoniale, operazioni di credito, ecc.). Il 1° luglio 2006 l'immobile, compresa la scorta combustibile, viene alienato.

Quota di deduzione dell'imposta precedente della banca B secondo la regolamentazione forfettaria:

2001:	27%
2002:	30%
2003:	25%
2004:	31%
2005:	35%
2006:	32%

Spese sostenute dall'inizio della costruzione fino al 30 giugno 2006:

	Importo totale	Spese senza aggravio fiscale	Importo incluso IVA	Aliquota imposta
Acquisto terreno	fr. 900'000	fr. 900'000	fr. 0	-
Urbanizzazione grezza	fr. 80'000	fr. 5'000	fr. 75'000	7,6%
Edificazione immobile 2001	fr. 3'000'000	fr. 150'000	fr. 2'850'000	7,6%

Costi annui di manutenzione e costi d'esercizio (olio combustibile, portineria, ecc.)

fr. 50'000	fr.	0 fr.	50'000	7,6%
------------	-----	-------	--------	------

Scorte materiali d'esercizio:

Scorta olio combustibile 30.6.2006 (acquisto e deduzione dell'imposta precedente nel 2005)	fr. 20'000	fr.	0 fr.	20'000	7,6%
---	------------	-----	-------	--------	------

2. Provvedimenti fiscali

2.1 Vendita dell'immobile, senza opzione

a) Determinazione delle spese imponibili:

L'imposizione del consumo per le seguenti spese va effettuata all'aliquota d'imposta in vigore al momento della modifica d'utilizzazione (1.7.2006):

- per la costruzione dello stabile sul **valore attuale**
- sulle scorte di materiali d'esercizio sul **prezzo d'acquisto**.

Non va effettuata alcuna imposizione del consumo proprio sui:

- costi d'urbanizzazione grezza (fanno parte del valore del terreno);
- costi annui di manutenzione che servono al mantenimento del valore così come sui costi d'esercizio che sono considerati consumati nell'anno di utilizzo.

b) Calcolo dell'imposta:

Costruzione stabile:

Costruzione stabile, totale (metà ottobre 2001)	fr. 3'000'000
dedotte le spese senza aggravio fiscale	- fr. 150'000
Costruzione stabile (incl. 7,6% IVA)	fr. 2'850'000
dedotto 7,6% IVA	- fr. 201'301
Costruzione stabile metà ottobre 2001 (escl. IVA)	fr. 2'648'699
dedotto ammortamento per gli anni 2001-2005;	
quindi 5 anni al 5% = 25% di fr. 2'648'699 =	fr. 662'175
Valore attuale determinante per l'imposizione (escl. IVA):	<u>fr. 1'986'524</u>

Imposizione del consumo proprio il 1° luglio 2006 in relazione alla costruzione dello stabile:

In seguito alla modifica d'utilizzazione intervenuta il 1.7.2006 va effettuata la seguente imposizione del consumo proprio all'aliquota valevole al momento della modifica d'utilizzazione:

27% (= quota di deduzione dell'imposta precedente secondo la regolamentazione forfettaria per il 2001; la deduzione dell'imposta precedente è stata fatta valere su questa base) di fr. 1'986'524

fr. 536'361

Imposta dovuta quale consumo proprio:

7,6% di fr. 536'361 (100,0%) =

fr. 40'763

Scorte materiali d'esercizio al 30 giugno 2006:

Scorte materiali d'esercizio (incl. 7,6% IVA)	fr. 20'000
dedotto 7,6% IVA	fr. 1'413
Scorte materiali d'esercizio (escl. IVA)	<u>fr. 18'587</u>

In seguito alla modifica d'utilizzazione intervenuta il 1.7.2006 va effettuata la seguente imposizione del consumo proprio all'aliquota valevole al momento della modifica d'utilizzazione:

35% (= quota di deduzione dell'imposta precedente secondo la regolamentazione forfettaria per il 2005; la deduzione dell'imposta precedente è stata fatta valere su questa base) di fr. 18'587

fr. 6'505

Imposta dovuta quale consumo proprio:

7,6% di fr. 6'505 (100,0%) =

fr. 494

2.2 Vendita dell'immobile con opzione**a) Determinazione delle spese sgravabili:**

Lo sgravio fiscale successivo al 1.7.2006 è possibile per le seguenti spese, alle aliquote d'imposta con cui i beni sono stati a suo tempo gravati:

- per la costruzione dello stabile sul **valore attuale**;
- sulle scorte di materiali d'esercizio sul **prezzo d'acquisto**.

Non è possibile uno sgravio fiscale successivo per i:

- costi d'urbanizzazione grezza (fanno parte del valore del terreno);
- costi annui di manutenzione che servono al mantenimento del valore così come per i costi d'esercizio che sono considerati consumati nell'anno dell'utilizzo.

b) Calcolo dell'imposta:**Costruzione stabile:**

Costruzione stabile, totale (metà ottobre 2001)	fr. 3'000'000
dedotte le spese senza aggravio fiscale	– fr. 150'000
Costruzione stabile (incl. 7,6% IVA)	fr. 2'850'000
dedotto 7,6% IVA	– fr. 201'301
Costruzione stabile metà ottobre 2001 (escl. IVA)	fr. 2'648'699
dedotto ammortamento per gli anni 2001-2005; quindi 5 anni al 5% = 25% di fr. 2'648'699 =	fr. 662'175
Valore attuale determinante per lo sgravio fiscale successivo (escl. IVA)	<u>fr. 1'986'524</u>
Ammontare d'imposta 7,6%	<u>fr. 150'976</u>

**Sgravio fiscale successivo al 1° luglio 2006
in relazione alla costruzione dello stabile:**

Sulla costruzione dello stabile nel 2001 la banca B ha potuto a suo tempo effettuare – in base alla regolamentazione forfettaria – una quota di deduzione dell'imposta precedente del 27%. Va quindi sgravato il 73% (100% dedotto il 27%), ossia:

Sgravio fiscale successivo 73% di fr. 150'976 = fr. 110'212

Scorte materiali d'esercizio al 30 giugno 2006:

IVA sulla scorta combustibile al 30.6.2006,

Ammontare d'imposta 7,6% di fr. 20'000 (107,6%) = fr. 1'413

**Sgravio fiscale successivo al 1° luglio 2006
sulle scorte di materiali d'esercizio:**

Sull'acquisto di materiali d'esercizio nel 2005 la banca B ha potuto a suo tempo effettuare – in base alla regolamentazione forfettaria – una quota di deduzione dell'imposta precedente del 35%. Va quindi sgravato il 65% (100% dedotto il 35%), ossia:

Sgravio fiscale successivo 65% di fr. 1'413 = fr. 918

9.2 Gruppo d'imposizione formato da banche che applica la regolamentazione forfettaria

9.2.1 Fattispecie

Il gruppo di banche descritto qui di seguito, applica l'imposizione di gruppo (art. 22 LIVA). I risultati, rispettivamente i ricavi realizzati e i costi sostenuti all'in-fuori del gruppo (ossia con/da terzi), menzionati in seguito, s'intendono IVA esclusa. I risultati, rispettivamente i ricavi realizzati e i costi sostenuti all'interno del gruppo bancario s'intendono pure IVA esclusa, poiché, con l'applicazione dell'imposizione di gruppo, queste operazioni non soggiacciono all'IVA.

**9.2.1.1 Descrizione del gruppo IVA "Delta" e delle operazioni interne
Il gruppo IVA "Delta" è composto dalle seguenti società:**

- Delta SA (società madre):
La Delta SA è attiva come banca e applica la regolamentazione forfettaria per le banche.
- Gamma SA (società figlia):
La Gamma SA è pure attiva come banca e applica la regolamentazione for-fettaria per le banche.

- EED SA (società figlia):
La EED SA effettua prestazioni in ambito informatico per la Delta SA e la Gamma SA, per società sorelle domiciliate all'estero come pure per terzi indipendenti. La EED SA conteggia col metodo effettivo.

Genere delle operazioni interne (in 1000 franchi):

- La Delta SA ha concesso dei prestiti alle due società figlie e realizzato i seguenti ricavi da interessi:

– per i prestiti alla Gamma SA	5'400
– per i prestiti alla EED SA	<u>200</u>
Totale	<u>5'600</u>

Il corrispondente onere per interessi della Delta SA ammonta a 4'800 (di cui 4'650 concernono la Gamma SA e 150 la EED SA).

- La Delta SA ha effettuato per la società figlia Gamma SA diverse prestazioni di servizi per l'importo di 1'000; queste prestazioni sono contabilizzate nella Delta SA come "Altri proventi ordinari" e nella Gamma SA come "Altri oneri ordinari". I corrispondenti costi sostenuti dalla Delta SA sono contabilizzati quali spese per il personale e altri costi d'esercizio.
- La Gamma SA ha effettuato per la società madre Delta SA servizi di custodia per un importo di 800 (la custodia è effettuata dalla Gamma SA stessa e non da terzi).
- La EED SA ha effettuato prestazioni d'informatica per le società svizzere del gruppo per i seguenti importi:

– per la Delta SA	5'000
– per la Gamma SA	<u>1'200</u>
Totale	<u>6'200</u>

Le società del gruppo, destinatarie delle prestazioni, hanno contabilizzato questi costi come altri costi d'esercizio.

Queste prestazioni all'interno del gruppo sono state fatturate ai prezzi che sarebbero stati convenuti fra terzi indipendenti.

9.2.1.2 Osservazioni preliminari riguardanti i conti economici delle banche Delta SA e Gamma SA

Nei seguenti conti economici per l'esercizio 2007 è esposto, tra l'altro, il risultato delle due banche Delta SA e Gamma SA, ai sensi dell'articolo 25a OBCR (☞ cifre 9.2.1.3 e 9.2.1.4, colonna "Risultato complessivo").

Come base per la determinazione del forfait d'imposta precedente per le banche serve il risultato realizzato con terzi (☞ cifre 9.2.1.3 e 9.2.1.4, colonna "Risultato con terzi"). Il risultato interno (ricavi e costi all'interno del gruppo) va azzerato nella misura in cui è in relazione con le seguenti posizioni del conto economico secondo la OBCR:

- Rubrica 1.1.5 Subtotale: risultato da operazioni su interessi
- Rubrica 1.2.5 Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
- Rubrica 1.3 Risultato da operazioni di negoziazione
- Rubrica 1.4.6 Subtotale: risultato degli altri profitti ordinari
- Rubrica 2.5 Ricavi straordinari
- Rubrica 2.6 Costi straordinari

È quindi indispensabile contabilizzare separatamente le cifre d'affari e i rispettivi costi interni (☞ nm. 895 e il promemoria "Imposizione di gruppo").

Inoltre, per stabilire il diritto alla deduzione dell'imposta precedente della società del gruppo che realizza ricavi con terzi, vanno considerati i costi da terzi sorti in relazione ai ricavi interni, nella misura in cui questi costi riguardano le summenzionate rubriche del conto economico.

Le operazioni interne (ricavi e costi) menzionate alla cifra 9.2.1.1 e rilevanti per i calcoli sono esposte alle seguenti cifre 9.2.1.3 e 9.2.1.4 nella colonna "Risultato interno".

9.2.1.3 Conto economico della Delta SA per l'esercizio 2007 con osservazioni complementari

	Risultato complessivo	Risultato interno	Risultato con terzi
<i>Risultato da operazioni su interessi</i>			
Proventi per interessi e sconti	350'000	- 5'600	344'400
Proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione	11'000	0	11'000
Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari	20'000	0	20'000
Oneri per interessi	- 291'000	4'800	- 286'200
Subtotale: risultato da operazioni su interessi (rubrica 1.1.5)	90'000	- 800	89'200
<i>Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio</i>			
Proventi per commissioni su operazioni di credito	2'000	0	2'000
Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione di titoli e d'investimento	14'200	0	14'200
Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio	3'800	0	3'800
Oneri per commissioni	- 2'500	800	- 1'700
Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio (rubrica 1.2.5)	17'500	800	18'300
<i>Risultato da operazioni di negoziazione (rubrica 1.3)</i>			
	21'000	0	21'000
<i>Altri risultati ordinari</i>			
Risultato da alienazioni di investimenti finanziari	1'250	0	1'250
Altri proventi ordinari	1'750	- 1'000	750
Altri oneri ordinari	- 400	0	- 400
Subtotale: risultato degli altri profitti ordinari (rubrica 1.4.6)	2'600	- 1'000	1'600
<i>Costi d'esercizio</i>			
Spese per il personale	- 82'500		
Altri costi d'esercizio	- 21'000		
Subtotale: costi d'esercizio	- 103'500		
Utile lordo	27'600		
Ammortamenti sugli immobilizzi	- 5'000		
Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite	- 4'000		
Risultato intermedio	18'600		
Ricavi straordinari (rubrica 2.5)	3'000	0	3'000
Costi straordinari (rubrica 2.6)	- 750	0	- 750
Imposte	- 4'000		
Utile d'esercizio	16'850		

Osservazioni complementari:

- Dettaglio del **risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio**:

	Risultato complessivo	Risultato interno	Risultato con terzi
<i>Proventi per commissioni su operazioni di credito</i>			
Proventi per commissioni su crediti	300	0	300
Proventi per commissioni su garanzie	1'200	0	1'200
Proventi per commissioni su crediti documentari	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
Totale proventi per commissioni su operazioni di credito	2'000	0	2'000
<i>Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento</i>			
Proventi per commissioni su operazioni fiduciarie	3'100	0	3'100
Proventi per commissioni su crediti fiduciari	500	0	500
Commissioni di borsa per transazioni di titoli	5'700	0	5'700
Incasso delle cedole (imponibile)	1'000	0	1'000
Commissioni per la GP/diritti di custodia	<u>3'900</u>	<u>0</u>	<u>3'900</u>
Totale proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento	14'200	0	14'200
<i>Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio</i>			
Proventi per commissioni versamenti e assegni	1'300	0	1'300
Proventi per commissioni chiusura conti	<u>2'500</u>	<u>0</u>	<u>2'500</u>
Totale proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio	3'800	0	3'800
<i>Oneri per commissioni</i>			
Diritti di custodia	- 1'350	800	- 550
Commissioni di borsa	- 470	0	- 470
Retrocessioni/"finder's fee"	- 680	<u>0</u>	- 680
Totale oneri per commissioni	- 2'500	800	- 1'700
Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio	<u>17'500</u>	<u>800</u>	<u>18'300</u>

- In relazione ai **prestiti concessi alle società del gruppo** Gamma SA e EED SA, i proventi per interessi e sconti sono stati diminuiti di 5'600 e gli oneri per interessi di 4'800, poiché la differenza di interessi va considerata presso la società del gruppo che realizza ricavi con terzi.
- Gli **oneri per commissioni** sono stati diminuiti di 800, importo relativo al servizio di custodia prestato dalla Gamma SA, poiché per il calcolo dell'imposta precedente va considerato unicamente il costo da terzi.
- Dagli **altri proventi ordinari** è stato eliminato il ricavo di 1000 realizzato con le prestazioni di servizio per la Gamma SA, poiché vanno considerati soltanto i ricavi con terzi.
- I **ricavi straordinari** di 3000 comprendono uno scioglimento di riserve per rischi bancari generali di 500.

- Nell'esercizio 2007 la Delta SA ha versato i seguenti **importi a persone che hanno procurato clienti** (retrocessioni risp. "finder's fee"):

a) A "finder" con sede in territorio svizzero:	
– in base alle commissioni di borsa	390
– in base alle commissioni per la consulenza in investimenti/GP	60
b) A "finder" con sede all'estero:	
– in base alle commissioni di borsa	195
– in base alle commissioni per la consulenza in investimenti/GP	<u>35</u>
Totale	680

Nell'esercizio 2007 la Delta SA ha realizzato con la clientela procurata dai "finder" i seguenti **ricavi**:

– Commissioni di borsa	2'300	59%
– Commissioni per la consulenza in investimenti/GP	1'500	38%
– Proventi per interessi	400	
Secondo l'esperienza di questa banca, gli oneri per interessi corrispondono a circa il 75% dei proventi per interessi quindi 75% di 400:		
	/. 300	<u>100</u> <u>3%</u>
Totale	<u>3'900</u>	<u>100%</u>

- Imposta precedente nell'esercizio 2007 secondo contabilità**

(ripartizione dell'imposta precedente ai sensi della cifra 4):

Vaso A:	30
Vaso B:	20
Vaso C:	1'250

L'imposta precedente del vaso A è relativa alla locazione di un immobile per la quale si è optato, quella del vaso B concerne la locazione di un immobile senza opzione.

La Delta SA ha dichiarato gli ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero; la relativa imposta precedente è stata attribuita al vaso C e contabilizzata in modo corrispondente.

9.2.1.4 Conto economico della Gamma SA per l'esercizio 2007 con osservazioni complementari

	Risultato complessivo	Risultato interno	Risultato con terzi
<i>Risultato da operazioni su interessi</i>			
Proventi per interessi e sconti	55'000	0	55'000
Proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione	1'000	0	1'000
Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari	10'000	0	10'000
Oneri per interessi	- 51'000	750	- 50'250
Subtotale: risultato da operazioni su interessi (rubrica 1.1.5)	15'000	750	15'750
<i>Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio</i>			
Proventi per commissioni su operazioni di credito	1'000	0	1'000
Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento	7'200	- 800	6'400
Proventi per commissioni su altre prestazioni di servizio	800	0	800
Oneri per commissioni	- 2'000	0	- 2'000
Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio (rubrica 1.2.5)	7'000	- 800	6'200
<i>Risultato da operazioni di negoziazione (rubrica 1.3)</i>			
	2'000	0	2'000
<i>Altri risultati ordinari</i>			
Risultato da alienazioni di investimenti finanziari	250	0	250
Altri proventi ordinari	350	0	350
Altri oneri ordinari	- 1'100	1'000	- 100
Subtotale: risultato degli altri profitti ordinari (rubrica 1.4.6)	- 500	1'000	500
<i>Costi d'esercizio</i>			
Spese per il personale	- 8'000		
Altri costi d'esercizio	- 6'500		
Subtotale: costi d'esercizio	- 14'500		
Utile lordo	9'000		
Ammortamenti sugli immobilizzi	- 1'000		
Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite	- 2'000		
Risultato intermedio	6'000		
Ricavi straordinari (rubrica 2.5)	100	0	100
Costi straordinari (rubrica 2.6)	- 250	0	- 250
Imposte	- 850		
Utile d'esercizio	5'000		

Osservazioni complementari:

- Dettaglio del **risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio**:

	Risultato complessivo	Risultato interno	Risultato con terzi
<i>Proventi per commissioni su operazioni di credito</i>			
Proventi per commissioni su crediti	200	0	200
Proventi per commissioni su garanzie	500	0	500
Proventi per commissioni su crediti documentari	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>
Totale proventi per commissioni su operazioni di credito	1'000	0	1'000
<i>Proventi per commissioni su operazione di negoziazione titoli e d'investimento</i>			
Proventi per commissioni su operazioni fiduciarie	1'400	0	1'400
Proventi per commissioni su crediti fiduciari	300	0	300
Commissioni di borsa per transazioni di titoli	3'000	0	3'000
Incasso delle cedole (imponibile)	500	0	500
Commissioni per la GP/diritti di custodia	<u>2'000</u>	<u>- 800</u>	<u>1'200</u>
Totale proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento	7'200	- 800	6'400
<i>Proventi per commissioni su altre prestazioni di servizio</i>			
Proventi per commissioni versamenti e assegni	300	0	300
Proventi per commissioni chiusura conti	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
Totale proventi per commissioni su altre prestazioni di servizio	800	0	800
<i>Oneri per commissioni</i>			
Diritti di custodia	- 1'350	0	- 1'350
Commissioni di borsa	- 250	0	- 250
Retrocessioni/"finder's fee"	<u>- 400</u>	<u>0</u>	<u>- 400</u>
Totale oneri per commissioni	- 2'000	0	- 2'000
Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio	<u>7'000</u>	<u>- 800</u>	<u>6'200</u>

- Il costo da terzi degli oneri per interessi in relazione alla **concessione di prestiti da parte della società del gruppo** Delta SA ammonta a 4'650; esso va confrontato con il ricavo con terzi della Gamma SA. Il costo interno degli oneri per interessi contabilizzato nella Gamma SA ammonta a 5'400, ragion per cui è stata effettuata una rettifica di 750 (5'400 ./ 4'650), pari all'ammontare del risultato interno.
- I **proventi per commissioni** sono stati diminuiti di 800, importo relativo al servizio di custodia prestato alla Delta SA, poiché per il calcolo dell'imposta precedente va considerato unicamente il ricavo da terzi.
- Dagli **altri oneri ordinari** è stato eliminato il costo di 1000 relativo alle prestazioni di servizio della Delta SA, poiché vanno considerati soltanto i costi da terzi.
- Nei **costi straordinari** di 250 è compreso l'importo di 200 per la formazione di una riserva per rischi bancari generali.

- Nell'esercizio 2007 la Gamma SA ha versato i seguenti **importi a persone che hanno procurato clienti** (retrocessioni risp. "finder's fee"):

a) A "finder" con sede sul territorio svizzero:	
– in base alle commissioni di borsa	210
– in base alle commissioni per consulenza in investimenti/GP	35
b) A "finder" con sede all'estero:	
– in base alle commissioni di borsa	140
– in base alle commissioni per consulenza in investimenti/GP	<u>15</u>
Totale	400

Nell'esercizio 2007 la Gamma SA ha realizzato con i clienti procurati dai "finder" i seguenti **ricavi**:

– Commissioni di borsa	1'400	54%
– Commissioni per la consulenza in investimenti/GP	<u>1'200</u>	<u>46%</u>
Totale	<u>2'600</u>	<u>100%</u>

- **Imposta precedente nell'esercizio 2007 secondo contabilità**

(ripartizione dell'imposta precedente ai sensi della cifra 4):

Vaso A:	0
Vaso B:	0
Vaso C:	450

La Gamma SA ha dichiarato gli ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero; la relativa imposta precedente è stata attribuita al vaso C e contabilizzata in modo corrispondente.

9.2.1.5 Conto economico della EED SA per l'esercizio 2007 con osservazioni complementari

	Ricavo complessivo	Ricavo interno	Ricavo con terzi
Prestazioni di servizi EED (territorio svizzero)	10'000	- 6'200	3'800
Prestazioni di servizi EED (estero)	<u>20'000</u>	<u>0</u>	<u>20'000</u>
Totale ricavi	<u>30'000</u>	-6'200	<u>23'800</u>

	Costo complessivo	Costo interno	Costo da terzi
Costi per il personale, comprese prestazioni da terzi	18'000	0	18'000
Altri costi d'esercizio	9'000	0	9'000
Costi per interessi	200	- 200	0
Utile d'esercizio	<u>2'800</u>	<u>0</u>	<u>2'800</u>
Totale costi	<u>30'000</u>	- 200	<u>29'800</u>

Osservazioni complementari:

- Per la determinazione dell'imposta precedente deducibile va considerato il ricavo con terzi; il ricavo complessivo è quindi stato diminuito di 6200, pari al **ricavo interno**.
- **Imposta precedente secondo contabilità:**

conto 1170:	Imposta precedente sui costi del materiale e prestazioni di servizi	480
conto 1171:	Imposta precedente su investimenti e altri costi d'esercizio	<u>620</u>
Totale		<u>1'100</u>
- In base al genere dei ricavi con terzi realizzati, la EED SA ha diritto alla **deduzione totale dell'imposta precedente** relativa alla realizzazione dei ricavi con terzi.

9.2.2 Problematica

Occorre determinare in che misura il gruppo IVA "Delta" è legittimato alla deduzione dell'imposta precedente nell'esercizio 2007.

9.2.3 Calcolo dell'imposta precedente deducibile dal gruppo IVA "Delta" nel 2007

9.2.3.1 Osservazioni generali e commenti riguardo alle seguenti soluzioni

I contribuenti che applicano sia l'imposizione di gruppo sia la regolamentazione forfettaria per le banche sono tenuti a osservare le disposizioni indicate alla cifra 5.4.

Procedura pratica per la determinazione dell'imposta precedente deducibile dal gruppo IVA "Delta":

- Le basi per la determinazione separata, **per ogni membro del gruppo, della chiave di riparto secondo le operazioni con terzi** (ricavi e costi) figurano nelle precedenti cifre 9.2.1.3, 9.2.1.4 e 9.2.1.5 (cifre nelle colonne "Risultato con terzi" risp. "Ricavi terzi").

La determinazione vera e propria delle chiavi di riparto per ambedue le banche è illustrata nelle seguenti cifre 9.2.3.2 lett. a e 9.2.3.2 lett. b.

Osservazioni in merito alla seguente cifra 9.2.3.2 lettera a (concernente la Delta SA):

La cifra 5.2.2.1 stabilisce che i **costi relativi alla operazioni in commissione e da prestazioni di servizio** devono essere dedotti appropriatamente dai rispetti ricavi. Ne consegue che, nel presente esempio,

a) i diritti di custodia di 550

vanno attribuiti al risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio **imponibili** (risp. non soggetti all'IVA);

b) le commissioni di borsa di 470

vanno attribuite al risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio **escluse dall'IVA** (secondo l'art. 18 n. 19 LIVA);

c) le retrocessioni/i "finder's fee" di 680

vanno di principio attribuiti in base alle operazioni realizzate con i clienti procurati; pertanto:

Secondo le osservazioni complementari alla precedente cifra 9.2.1.3, nell'esercizio 2007 la Delta SA ha realizzato con i clienti procurati le seguenti operazioni (per ottenere un risultato appropriato, si considera "proventi per interessi" unicamente la differenza d'interessi):

- Commissioni di borsa	59%
- Commissioni per la consulenza in investimenti/GP	38%
- Differenza d'interessi	3%

Le retrocessioni/i “finder’s fee” di 680 vanno tenuti in considerazione come segue:

- Deduzione dal risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio escluse dall’IVA (per quanto concerne le commissioni di borsa):
59% di 680 = 401
- Deduzione dal risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio imponibili risp. non soggetti all’IVA (per quanto concerne le commissioni per la consulenza finanziaria/GP):
38% di 680 = 259
- Deduzione dal risultato da operazioni su interessi (per quanto concerne la differenza d’interessi):
3% di 680 = 20

Secondo le osservazioni complementari alla precedente cifra 9.2.1.3, **i ricavi straordinari** di 3000 comprendono uno scioglimento di riserve per rischi bancari generali di 500. In base alle spiegazioni della cifra 5.2.3 lettera c, gli importi per la formazione rispettivamente lo scioglimento di riserve latenti nonché di riserve per rischi bancari generali vanno azzerati, a condizione che tali importi siano contabilizzati nelle rubriche 2.5 e 2.6 del conto economico secondo l’OBCR. Nella colonna “Risultato con terzi” vanno quindi inseriti i valori appurati, vale a dire nella rubrica 2.5 (ricavi straordinari) del presente esempio rimane soltanto l’importo di 2500 (3000 ./ 500).

Osservazioni in relazione alla seguente cifra 9.2.3.2 lettera b (concernente la Gamma SA):

Le osservazioni precedenti in merito alla cifra 9.2.3.2 lettera a vanno applicate per analogia.

- Come indicato inizialmente, le singole società del gruppo devono considerare per l’applicazione della regolamentazione forfettaria della deduzione dell’imposta precedente **soltanto l’imposta precedente che comporta, per il rispettivo membro del gruppo, un’operazione con terzi.**

Alle seguenti cifre 9.2.3.3 e 9.2.3.4 è illustrata l’applicazione al presente esempio della variante **“Adattamento della chiave di riparto sulla base delle quote di cifra d’affari (in funzione del rapporto tra operazioni con terzi e operazioni interne)”**, sotto forma di **un calcolo approssimativo** dell’imposta precedente deducibile dal gruppo IVA “Delta”. Evidentemente ogni contribuente ha la facoltà di applicare un altro metodo più adatto alla sua situazione (p. es. una determinazione matematica delle quote di deduzione dell’imposta precedente per ogni singola società del gruppo), a

condizione tuttavia che l'imposta precedente relativa alle operazioni all'interno del gruppo sia attribuibile – direttamente o tramite chiavi di riparto appropriate – alle rispettive operazioni con terzi. Inoltre, il metodo corrispondente

- va applicato da tutte le società del gruppo e
- deve comportare un risultato appropriato; ciò significa, tra l'altro, che tale metodo non può arrecare un evidente vantaggio o svantaggio fiscale al contribuente e che le operazioni all'interno del gruppo siano valutate in modo realistico.

Oltre a ciò il metodo scelto va applicato in modo continuo, ossia almeno durante un intero anno contabile o civile. Un cambiamento del metodo è possibile solo alla fine dell'anno contabile o civile.

Osservazioni in relazione alla seguente cifra 9.2.3.3:

La determinazione dei rapporti, illustrati nella seguente cifra 9.2.3.3, esistenti tra i risultati/ricavi con terzi (modificati) rispettivamente i singoli risultati/ricavi interni (modificati) e il risultato/ricavo complessivo (modificato) forma la base per il calcolo, alla cifra 9.2.3.4, delle quote di deduzione dell'imposta precedente per le singole società del gruppo.

Per le società del gruppo che applicano la regolamentazione forfettaria per le banche vanno modificati anche i ricavi all'interno del gruppo; per i rispettivi calcoli (☞ cifra 5.2) occorre quindi tener conto quanto segue:

- per i prestiti non va considerato il ricavo per interessi, bensì la differenza d'interessi, a causa della riduzione per rischi del 25%,
- per i diritti di custodia va considerata la maggiorazione del 65% (risp. 70%).

I prestiti della Delta SA alla Gamma SA vanno quindi considerati come segue (☞ cifra 9.2.1.1 e cifra 9.2.3.3 lett. a):

Proventi per interessi	5'400
Oneri per interessi	<u>./.</u> 4'650
Differenza d'interessi	750
Riduzione per rischi 25%	<u>./.</u> 188
Da considerare nei calcoli:	<u>562</u>

Osservazioni in relazione alla seguente cifra 9.2.3.4:

Nell'applicazione del calcolo approssimativo qui illustrato, le quote di deduzione dell'imposta precedente delle società del gruppo destinatarie delle pre-stazioni nella 2ª tappa devono basarsi sui risultati della 1ª tappa.

9.2.3.2 Determinazione della chiave di riparto di ambedue le banche sulla base delle quote delle operazioni realizzate con terzi.

- Chiave di riparto per la Delta SA:
 - ☞ lettera a.
- Chiave di riparto per la Gamma SA:
 - ☞ lettera b.

valevole fino al
31 dicembre 2009

a) Calcolazione della chiave di riparto della Delta SA sulla base delle quote delle cifre d'affari realizzate con terzi

Rubrica	Testo	Imponibile	Art. 18	Risultato con terzi	Modifiche	Risultato modificato
1.1.5	Subtotale: risultato da operazioni su interessi Totale secondo conto economico Retrocessioni/"finder's fee" Totale intermedio / riduzione per rischi 25% Risultato modificato			89'200 -20 89'180	-22'295	66'885
1.2	Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio					
1.2.1	Proventi per commissioni su operazioni di credito Proventi per commissioni su crediti Proventi per commissioni su garanzie Proventi per commissioni su crediti documentari		300 1'200 500			
1.2.2	Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento Proventi per commissioni su operazioni fiduciarie Proventi per commissioni su crediti fiduciari Commissioni di borsa per transazioni di titoli Incasso delle cedole Commissioni per la GP e i diritti di custodia	3'100 500 1'000 3'900	5'700			
1.2.3	Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio Proventi per commissioni versamenti e assegni Proventi per commissioni chiusura conti		1'300 2'500			
1.2.4	Oneri per commissioni Diritti di custodia Commissioni di borsa Retrocessioni/"finder's fee"	-550 -259	-470 -401			
	Riporto:	7'691	10'629	89'180	-22'295	66'885

a) Calcolazione della chiave di riparto della Delta SA sulla base delle quote delle cifre d'affari realizzate con terzi (continuazione)

Rubrica	Testo	Imponibile	Art. 18	Risultato con terzi	Modifiche	Risultato modificato
1.2.5	Riporto: Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio imponibili Maggiorazione del 65% Risultato modificato	7.691	10.629	89.180	-22.295	66.885
1.2.5	Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio escluse dall'IVA	7.691		7.691	4.999	12.690
1.3	Risultato da operazioni di negoziazione Totale secondo conto economico		10.629	10.629		10.629
1.4.6	Subtotale: risultato degli altri profitti ordinari Totale secondo conto economico		Pre colonne 21.000	21.000		21.000
2.5	Ricavi straordinari Totale secondo conto economico Eliminazione dello scioglimento di riserve per rischi bancari		1.600	1.600		1.600
2.6	Costi straordinari Totale secondo conto economico Eliminazione della formazione di riserve per rischi bancari		3.000 -500			
	Risultato straordinario		1.750	1.750		1.750
Totale:				131.850	-17.296	114.554
	Quota percentuale del subtotale modificato "risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio imponibili" secondo la rubrica 1.2.5 in rapporto al risultato complessivo modificato (forfait d'imposta precedente):					11.08%

b) Calcolazione della chiave di riparto della Gamma SA sulla base delle quote delle cifre d'affari realizzate con terzi

Rubrica	Testo	Imponibile	Art. 18	Risultato con terzi	Modifiche	Risultato modificato
1.1.5	Subtotale: risultato da operazioni su interessi Totale secondo conto economico ./: riduzione per rischi 25% Risultato modificato			15'750	-3'938	11'812
1.2	Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio					
1.2.1	Proventi per commissioni su operazioni di credito		200			
	Proventi per commissioni su crediti		500			
	Proventi per commissioni su garanzie		300			
	Proventi per commissioni su crediti documentari					
1.2.2	Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento					
	Proventi per commissioni su operazioni fiduciarie	1'400				
	Proventi per commissioni su crediti fiduciari	300				
	Commissioni di borsa per transazioni di titoli	500	3'000			
	Incasso delle cedole	1'200				
	Commissioni per la GP e i diritti di custodia					
1.2.3	Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio		300			
	Proventi per commissioni versamenti e assegni		500			
	Proventi per commissioni chiusura conti					
1.2.4	Oneri per commissioni	1'350				
	Diritti di custodia					
	Commissioni di borsa					
	Retrocessioni/"finder's fee"	-184				
	Riporto:	1'866	4'334	15'750	-3'938	11'812

b) Calcolazione della chiave di riparto della Gamma SA sulla base delle quote delle cifre d'affari realizzate con terzi (continuazione)

Rubrica	Testo	Imponibile	Art. 18	Risultato con terzi	Modifiche	Risultato modificato
1.2.5	Riporto: Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio imponibili Maggiorazione del 65% Risultato modificato	1'866	4'334	15'750	-3'938	11'812
1.2.5	Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio escluse dall'IVA	1'866	4'334	1'866	1'213	3'079
1.3	Risultato da operazioni di negoziazione	Pre colonne		4'334		4'334
	Totale secondo conto economico	2'000		2'000		2'000
1.4.6	Subtotale: risultato degli altri profitti ordinari	500		500		500
2.5	Ricavi straordinari	100				
	Totale secondo conto economico	0				
2.6	Costi straordinari	250				
	Totale secondo conto economico	200				
	Eliminazione della formazione di riserve per rischi bancari	50		50		50
Totale:				24'500	-2'725	21'775
	Quota percentuale del subtotale modificato "risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio Imponibili" secondo la rubrica 1.2.5 in rapporto al risultato complessivo modificato (forfait d'imposta precedente):					14.14%

9.2.3.3 Rapporto esistente tra i risultati/ricavi con terzi (modificati) rispettivamente i singoli risultati/ricavi interni (modificati) e il risultato/ricavo complessivo (modificato) delle singole società del gruppo per l'esercizio 2007

a) Delta SA

Risultati/ricavi con terzi (modificati) (☞ cifra 9.2.3.2 lett. a):		114'554	98,62%
Risultati/ricavi interni (modificati):			
Gamma SA: operazioni su interessi	750		
./ riduzione per rischi 25%	./ 188	562	
prestazioni di servizi generali		<u>1'000</u>	1,35%
EED SA: operazioni su interessi		50	
./ riduzione per rischi 25%	./ 13	<u>37</u>	0,03%
Risultato/ricavo complessivo (modificato)		<u>116'153</u>	<u>100,00%</u>

b) Gamma SA

Risultati/ricavi con terzi (modificati) (☞ cifra 9.2.3.2 lett. b):		21'775	94,28%
Risultati/ricavi interni (modificati):			
Delta SA: servizio di custodia	800		
maggiorazione del 65%		<u>520</u>	5,72%
Risultato/ricavo complessivo (modificato)		<u>23'095</u>	<u>100,00%</u>

c) EED SA

Ricavo con terzi (☞ cifra 9.2.1.5):		23'800	79,33%
Ricavi interni:			
Delta SA		5'000	16,67%
Gamma SA		<u>1'200</u>	4,00%
Risultato rispettivamente ricavo complessivo		<u>30'000</u>	<u>100,00%</u>

9.2.3.4 Calcolo della quota di deduzione dell'imposta precedente per ogni singola società del gruppo per l'esercizio 2007

a) Schema di calcolo

La quota di deduzione dell'imposta precedente per ogni singola società del gruppo può essere calcolata ai sensi di una determinazione approssimativa nel modo seguente:

1ª tappa: Quota della deduzione dell'imposta precedente in base ai risultati/ricavi con terzi: x%

- **Per le banche che applicano la regolamentazione forfettaria:**
Quota di deduzione dell'imposta precedente in base alla regolamentazione forfettaria per le banche, tenuto conto del rapporto tra il risultato con terzi (modificato) e il risultato complessivo (modificato) (risultato con terzi e interno).
- **Per le società del gruppo che non possono applicare la regolamentazione forfettaria per le banche:**
Quota di deduzione dell'imposta precedente in base al rapporto dei ricavi con terzi imponibili rispetto ai ricavi con terzi complessivi, tenuto conto del rapporto tra i ricavi con terzi complessivi e il ricavo complessivo (ricavo con terzi e interno).

2ª tappa: Quota di deduzione dell'imposta precedente in base ai risultati/ricavi interni: y%

Quota di deduzione dell'imposta precedente per la società del gruppo destinataria delle prestazioni (in base ai risultati/ricavi con terzi [modificati]), tenuto conto della quota dei risultati/ricavi interni (modificati), realizzati con la società del gruppo destinataria delle prestazioni, rispetto al risultato/ricavo complessivo (modificato) della società prestatrice del gruppo.

3ª tappa: Determinazione della quota di deduzione complessiva dell'imposta precedente: z%

Somma delle tappe 1 e 2

Il membro del gruppo ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente nella misura della quota di deduzione secondo la 3ª tappa.

b) Calcolo della quota di deduzione dell'imposta precedente della Delta SA per l'esercizio 2007

1ª tappa: Quota di deduzione dell'imposta precedente in base ai risultati/ricavi con terzi:

Quota di deduzione dell'imposta precedente in base alla regolamentazione forfettaria per le banche (11,08%; ☞ cifra 9.2.3.2 lett. a), tenuto il conto del rapporto tra il risultato con terzi (modificato) e il risultato complessivo (modificato) (98,62%; ☞ cifra 9.2.3.3 lett. a):
11,08% di 98,62%

10,93%

2ª tappa: Quota di deduzione dell'imposta precedente in base ai risultati/ricavi interni:

Quota di deduzione dell'imposta precedente per la società del gruppo destinataria delle prestazioni (in base ai risultati/ricavi con terzi [modificati]), tenuto conto della quota dei risultati/ricavi interni (modificati), realizzati con la società del gruppo destinataria delle prestazioni, rispetto al risultato/ricavo complessivo (modificato) della società prestatrice del gruppo.

Risultati rispettivamente ricavi interni realizzati con la Gamma SA:

14,14% (☞ cifra 9.2.3.2 lett. b) di

1,35% (☞ cifra 9.2.3.3 lett. a)

0,19%

Risultati/ricavi interni realizzati con la EED SA:

100% (☞ cifra 9.2.1.5) di

0,03% (☞ cifra 9.2.3.3 lett. a)

0,03%

3ª tappa: Determinazione della quota di deduzione complessiva dell'imposta precedente:

Somma delle tappe 1 e 2

11,15%

c) Calcolo della quota di deduzione dell'imposta precedente della Gamma SA per l'esercizio 2007

1ª tappa: Quota di deduzione dell'imposta precedente in base ai risultati/ricavi con terzi:

Quota di deduzione dell'imposta precedente in base alla regolamentazione forfettaria per le banche (14,14%; ☞ cifra 9.2.3.2 lett. b), tenuto il conto del rapporto tra il risultato con terzi (modificato) e il risultato complessivo (modificato) (94,28%; ☞ cifra 9.2.3.3 lett. b):

14,14% di 94,28%

13,33%

2ª tappa: Quota di deduzione dell'imposta precedente in base ai risultati/ricavi interni:

Quota di deduzione dell'imposta precedente per la società del gruppo destinataria delle prestazioni (in base ai risultati/ricavi con terzi [modificati]), tenuto conto della quota dei risultati/ricavi interni (modificati), realizzati con la società del gruppo destinataria delle prestazioni, rispetto al risultato/ricavo complessivo (modificato) della società prestatrice del gruppo.

Risultati/ricavi interni realizzati con la Delta SA:

11,08% (☞ cifra 9.2.3.2 lett. a) di

5,72% (☞ cifra 9.2.3.3 lett. b)

0,63%

3ª tappa: Determinazione della quota di deduzione complessiva dell'imposta precedente:

Somma delle tappe 1 e 2

13,96%

Valevole fino al 31 dicembre 2009

d) Calcolo della quota di deduzione dell'imposta precedente della EED SA per l'esercizio 2007

1ª tappa: Quota di deduzione dell'imposta precedente in base ai ricavi con terzi:

Quota di deduzione dell'imposta precedente in base al rapporto dei ricavi con terzi imponibili rispetto ai ricavi con terzi complessivi (100%; ☞ cifra 9.2.1.5), tenuto conto del rapporto dei ricavi con terzi complessivi rispetto al ricavo complessivo (79,33%; ☞ cifra 9.2.3.3 lett. c).

100% di 79,33% 79,33%

2ª tappa: Quota di deduzione dell'imposta precedente in base ai ricavi interni:

Quota di deduzione dell'imposta precedente per la società del gruppo destinataria delle prestazioni (in base ai risultati/ricavi con terzi [modificati]), tenuto conto della quota dei ricavi interni, realizzati con la società del gruppo destinataria delle prestazioni, rispetto al ricavo complessivo della società prestatrice del gruppo.

Ricavi interni realizzati con la Delta SA:

11,08% (☞ cifra 9.2.3.2 lett. a) di

16,67% (☞ cifra 9.2.3.3 lett. c)

1,85%

Ricavi interni realizzati con la Gamma SA:

14,14% (☞ cifra 9.2.3.2 lett. b) di

4,00% (☞ cifra 9.2.3.3 lett. c)

0,57%

3ª tappa: Determinazione della quota di deduzione complessiva dell'imposta precedente:

Somma delle tappe 1 e 2

81,75%

e) Imposta precedente deducibile per il gruppo IVA "Delta" per l'esercizio 2007**• Delta SA:**

Imposta precedente interamente deducibile:	Vaso A	30
Imposta precedente parzialmente deducibile:	Vaso C: 11,15% di 1'250	139

• Gamma SA:

Imposta precedente parzialmente deducibile:	Vaso C: 13,96% di 450	63
---	-----------------------	----

• EED SA:

Imposta precedente parzialmente deducibile:	conti 1170/1: 81,75% di 1'100	<u>899</u>
---	-------------------------------	------------

Totale imposta precedente deducibile**1'131**

valevole fino al 31 dicembre 2009